



COMUNE DI CASNIGO

Provincia di Bergamo

c.a.p. 24020 – tel. 035 740001 fax 035 740069

-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it - e-mail cert. protocollo@cert.casnigo.it

Deliberazione di **C. C. n. 56** seduta del **18-12-2024**

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CONFERMA DEL VIGENTE REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale.

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres./Ass.</i>
ENZO POLI	SINDACO	Presente
GIAMBATTISTA ADAMI	CONSIGLIERE ANZIANO	Presente
ENRICO CARRARA	CONSIGLIERE	Presente
LUCIA ONGARO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA COLOMBI	CONSIGLIERE	Presente
EMANUELA BERTOCCHI	CONSIGLIERE	Presente
RENATO PERANI	CONSIGLIERE	Presente
CRISTINA BARCELLA	CONSIGLIERE	Presente
MAURO POLI	CONSIGLIERE	Presente
CANDIDA MIGNANI	CONSIGLIERE	Presente
VINCENZO ZANOTTI	CONSIGLIERE	Presente
FLORIANO SANTINO GUIDI	CONSIGLIERE	Assente
SERGIO POLI	CONSIGLIERE	Presente
<i>Totale</i>		Presenti 12 Assenti 01

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, dr. ALBERTO BIGNONE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Signor ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE -
CONFERMA DEL VIGENTE REGOLAMENTO E DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025**

PARERI PREVENTIVI

SERVIZIO FINANZIARIO: Ai sensi dell'art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della delibera in esame.

IL RESPONSABILE
f.to: Muci dr.ssa Simonetta

Illustra brevemente l'argomento l'assessore al bilancio, Bertocchi E. e il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, dr.ssa Muci Simonetta, appositamente invitata alla seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che entro il 31 dicembre 2024 l'Ente deve procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 elaborato sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, così come previsto dall'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000 (d'ora innanzi per brevità TUEL);

RICHIAMATI:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, c. 169 della L. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) in tema di deliberazione tariffe enti locali, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- a) un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- b) un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (12)";

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto-legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo."

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.65 del 21/12/2023 con la quale si approvava l'Istituzione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F. a partire dall'anno 2024;

RITENUTO di dover confermare, ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2025, la percentuale delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come di seguito riportate:

Scaglioni di reddito	Aliquote in %
da € 0,00 a € 28.000,00	0,50%
da € 28.001 a € 50.000,00	0,70%
oltre € 50.000,00	0,80%
soglia di esenzione	€ 10.000,00

QUANTIFICATO presuntivamente in € 265.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

VISTO lo schema di bilancio di previsione 2025/2027 predisposto dalla Giunta Comunale ed approvato con il medesimo atto n.157 del 22/11/2024;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione:

1. confermare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef **allegato a)** alla presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.;
2. confermare per l'anno 2025, la percentuale delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come sopra riportate;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari per la regolarità tecnica e contabile; espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b), punto 7) del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;


Con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Mignani C., Zanotti V. e Poli S.), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2025, il contenuto integrale del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2023, **allegato a)** alla presente deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28.9.1998, a norma dell'art. 48, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2025, la percentuale delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come di seguito riportate:

Scaglioni di reddito	Aliquote in %
da € 0,00 a € 28.000,00	0,50%
da € 28.001,00 a € 50.000,00	0,70%
oltre € 50.000,00	0,80%
soglia di esenzione	€ 10.000,00

4. **DI DARE ATTO** che il gettito dell'imposta è iscritto nello schema di bilancio finanziario di previsione 2025-2027 tra le entrate correnti di natura tributaria e che la stima è effettuata in relazione ai dati storici di riscossione e che la stessa è coerente con i dati pubblicati sul portale del federalismo fiscale;
5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 – bis, del D.L. n. 201 del 2011 convertito con modificazione dalla L. n. 214/2011;
6. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.lgs. n. 360/1998.
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con n. 9 voti favorevoli, nessun contrario e n. 3 astenuti (Mignani C., Zanotti V. e Poli S.) espressi per alzata di mano.



Deliberazione di C.C. n. 56 del 18-12-2024
(COPIA)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(f.to: ENZO POLI)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to: dr. ALBERTO BIGNONE)

- In esecuzione all'art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l'incaricato della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 24-12-2024 a tutto il 08-01-2025
- Ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il **03-01-2025**, salvo il caso in cui la stessa non sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casnigo, li 24-12-2024

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(F.to SIMONETTA MUCI)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, li 24-12-2024

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
(SIMONETTA MUCI)



La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.